

**IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO STRALCIO SULLA PROCEDURA SELETTIVA DI
SVILUPPO ECONOMICO
ANNO 2026**

Il giorno 14 luglio 2026 si sono incontrati, parte in presenza e parte in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali del comparto Funzioni centrali firmatarie del CCNL del 27 gennaio 2025 relativo al triennio 2002-2024.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare:

- l’articolo 52, comma 1-bis, “[...] *Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. [...].*”

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l’articolo 23, commi 1 e 2;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022 per il triennio 2019-2021, d’ora in avanti “CCNL 9 maggio 2022”;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025 per il triennio 2022-2024, d’ora in avanti “CCNL”, in particolare:

- l’articolo 7, comma 6, che, tra l’altro, dispone che: “*Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica:*

c) la quota di risorse del Fondo risorse decentrate, da destinare alle progressioni economiche di cui all'art. 16 (Progressioni economiche all'interno delle aree) con l'individuazione del conseguente numero di differenziali attribuibili per singola area;

c1) l'integrazione e la ponderazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 16 (Progressioni economiche all'interno delle aree);

y) la determinazione del termine di cui all'art. 16 (Progressioni economiche all'interno delle aree), comma 2, lett. a);

- l'articolo 16 rubricato “Progressioni economiche all'interno delle aree”;

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia;

CONVENGONO

1. Sono inseriti nella graduatoria unica nazionale della presente procedura selettiva per l'attribuzione di “differenziali stipendiali”, distinta per le tre aree di inquadramento Operatori – Assistenti – Funzionari, i dipendenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia alla data del 1° gennaio 2026, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, che nei due anni precedenti al 1° gennaio 2026 non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica e nei due anni precedenti al 1° gennaio 2026 non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'articolo 43, comma 3, lettera f), del CCNL 9 maggio 2022, al rimprovero scritto.
2. Il numero di differenziali stipendiali da attribuire per ciascuna area sono così ripartiti:

AREA	n. di differenziali stipendiali a livello Nazionale
OPERATORI	12
ASSISTENTI	1.627
FUNZIONARI	7.198
Totale	8.837

3. Non è possibile attribuire più di un “differenziale stipendiale” per dipendente per ciascuna procedura selettiva.

4. Le progressioni economiche sono attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva della presente ipotesi di accordo integrativo stralcio.

Nella procedura si applicano i criteri di seguito indicati:

- a) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;
 - b) esperienza professionale maturata;
 - c) ulteriori criteri, correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'articolo 31 del CCNL 9 maggio 2022 (Destinatari e processi della formazione).
5. Il criterio di cui alla lettera a) del precedente punto 4 si basa su elementi di giudizio tratti dalla rilevazione del periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2026.

La valutazione viene effettuata dai responsabili delle strutture di vertice dell'Agenzia (Divisioni, Direzioni Centrali e Direzioni Regionali), tenendo conto della diversità di contesto, degli specifici compiti assegnati e delle situazioni in cui sono svolti. Ai fini della procedura tutti gli Uffici riconducibili alle strutture centrali dell'Agenzia costituiscono un unico Centro di responsabilità, compresi le Sezioni di Assistenza Multicanale e i Centri Operativi Servizi Fiscali. La valutazione verrà utilizzata solo ai fini della procedura di sviluppo economico. È competente ad effettuare la valutazione il responsabile della Struttura di vertice presso la quale l'interessato risulti in servizio alla data del 31 dicembre 2025 o comunque alla data di fine servizio presso l'Agenzia delle entrate. Per gli Uffici centrali il responsabile della struttura è il Direttore Centrale Risorse Umane che acquisirà gli elementi necessari per la valutazione dai responsabili delle strutture centrali.

Il personale appartenente a ciascuna struttura viene ripartito in tre fasce con i seguenti punteggi:

FASCE	PUNTEGGIO
FASCIA I	40
FASCIA II	30
FASCIA III	15

Ai responsabili delle strutture compete l'individuazione dei dipendenti cui attribuire:

- nel limite massimo del 5% del numero degli aventi titolo a partecipare per ciascuna area, il punteggio della prima fascia (40 punti);

- nel limite massimo del 5% del numero degli aventi titolo a partecipare per ciascuna area, il punteggio della seconda fascia (30 punti).

L'inserimento nella prima e seconda fascia va obbligatoriamente corredato – trattandosi per gli interessati di un riconoscimento della rilevanza del contributo dato al lavoro dei colleghi e dell'apporto qualificato ai risultati dell'ufficio e alla funzionalità dei servizi – di un'appropriata motivazione volta a evidenziarne i tratti di professionalità spiccata. La motivazione verrà resa pubblica.

Nella terza fascia (15 punti) è collocato il restante personale.

6. L'esperienza professionale maturata e titoli di studio, culturali e professionali posseduti dagli interessati alla data del 1° gennaio 2026, estratti dal sistema Gestione Risorse Umane dell'Agenzia (GRU), saranno valutati secondo quanto definitivo nelle seguenti tabelle:

TABELLA A ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA NELL'AGENZIA DELLE ENTRATE O IN ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (punteggio massimo: punti 30)	
Esperienza di servizio di ruolo maturata in Agenzia delle Entrate nell'attuale differenziale stipendiale conseguito con l'ultima progressione economica: per ciascun anno* <i>Si considera anche l'anzianità maturata nella fascia economica di inquadramento alla data del 31 ottobre 2022, se in continuità con l'attuale differenziale stipendiale.</i>	Punti 2.5
Esperienza di servizio di ruolo maturata in Agenzia delle Entrate nell'area di appartenenza in differenziali stipendiali diversi da quello attuale e in fasce retributive diverse da quella di appartenenza alla data del 31 ottobre 2022, confluita nell'attuale differenziale stipendiale: per ciascun anno*	Punti 1
Esperienza di servizio di ruolo maturata in Agenzia delle Entrate in altra area: per ciascun anno**	Punti 0.5
Anzianità di ruolo in altra pubblica amministrazione: per ciascun anno***	Punti 0.5
* <i>Si considera l'esperienza di servizio effettivo maturata al 1° gennaio 2026. Alle frazioni di anno è attribuito il rispettivo punteggio di differenziale, area o qualifica equiparata, rapportato a periodi interi di trenta giorni.</i> ** <i>Alle frazioni di anno è attribuito il rispettivo punteggio di differenziale, area o qualifica equiparata, rapportato a periodi interi di trenta giorni.</i> *** <i>Alle frazioni di anno è attribuito il rispettivo punteggio rapportato a periodi interi di trenta giorni.</i>	

TABELLA B TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: punti 30)			
Titoli*	Area dei Funzionari	Area degli Assistenti	Area degli Operatori
Diploma di istruzione primaria e secondaria di primo grado	-	Punti 10	Punti 10
Diploma di qualifica professionale (3 anni)	Punti 14	Punti 15	Punti 15
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (4/5 anni)	Punti 19	Punti 21	Punti 21
Abilitazione post diploma attinente ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 20	Punti 22	Punti 22
Laurea in discipline non attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 22	Punti 22	Punti 22
Laurea triennale specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 24	Punti 24	Punti 24
Laurea specialistica, Laurea magistrale o diploma di laurea V.O. specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 27	Punti 27	Punti 27
<i>*Si considera soltanto il punteggio del titolo di studio più elevato posseduto.</i>			
Master di I livello in materie attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 1	Punti 1	
Master di II livello/diplomi di specializzazione in materie attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 2	Punti 2	
Abilitazioni professionali post-laurea attinenti ai settori di attività dell'Agenzia Seconda laurea specifica Dottorati di ricerca in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 3	Punti 3	

I punteggi dei titoli post-laurea sono cumulabili nell'ambito del punteggio massimo previsto per tali titoli (tre punti).

Sono valutabili i seguenti titoli post-laurea, conseguiti in discipline attinenti a tutti settori di attività dell'Agenzia, per il cui conseguimento è necessario il possesso di una laurea specifica e il superamento di un esame finale:

- *master universitari di 1° e 2° livello (con 60 crediti formativi pari a 1500 ore) e diplomi di specializzazione universitari di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;*
- *dottorati di ricerca;*
- *abilitazioni professionali.*

Saranno oggetto di valutazione anche i master universitari conseguiti prima della riforma del sistema universitario attuata con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 purché abbiano durata almeno annuale o pari a 1500 ore e il superamento di un esame finale.

Sono valutabili anche i master organizzati dalla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in quanto scuole pubbliche di riferimento per l'Agenzia ai sensi D.P.R. 16 aprile 2013 n. 70 e del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. I titoli rilasciati da queste scuole pubbliche di formazione sono valutabili ove abbiano caratteristiche omogenee a quelli di matrice universitaria di cui sopra per impegno in attività formative (durata annuale o 1500 ore).

7. Al personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo del 5% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 6.
8. La graduatoria finale nazionale, distinta per Area, è formata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun dipendente in relazione a ciascuno dei criteri sopra descritti. Nel rispetto del principio di non discriminazione, in caso di parità di punteggio, per determinare l'ordine finale di graduatoria, si applicano in sequenza i seguenti criteri di preferenza:
 - a) maggiore punteggio attribuito alla valutazione individuale per fasce di cui al punto 5;
 - b) maggiore esperienza lavorativa complessivamente maturata alle dipendenze della Pubblica Amministrazione di cui alla Tabella A del punto 6;
 - c) maggiore punteggio attribuito alla valutazione dei titoli di studio, culturali e professionali di cui alla Tabella B del punto 6;
 - d) valorizzazione del titolo di studio più elevato posseduto, sulla base della scala di pesatura dei titoli già prevista dalla Tabella B. In particolare, per l'**Area dei Funzionari**, è valorizzato il maggior punteggio attribuito ai Titoli di studio post-laurea, di cui alla tabella "**TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI**" (punto 6, Tabella B), di seguito riportati:

Titoli post-laurea - Area dei Funzionari	Punti
Abilitazioni professionali post-laurea attinenti ai settori di attività dell'Agenzia Seconda laurea specifica Dottorati di ricerca in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	3
Master di II livello/diplomi di specializzazione in materie attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	2
Master di I livello in materie attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	1

Per l'**Area degli Assistenti**, è valorizzato il maggior punteggio attribuito al Titolo di studio più elevato, di cui alla tabella “*TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI*” (punto 6, Tabella B), di seguito riportati:

Titoli di studio – Area degli Assistenti	Punti
Laurea specialistica, Laurea magistrale o diploma di laurea V.O. specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	27
Laurea triennale specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	24
Laurea in discipline non attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	22
Abilitazione post diploma attinente ai settori di attività dell'Agenzia	22
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (4/5 anni)	21
Diploma di qualifica professionale (3 anni)	15
Diploma di istruzione primaria e secondaria di primo grado	10

- e) In caso di ulteriore parità, si applica l'ordine di preferenza dei titoli elencato nell'articolo 5, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che dovranno essere posseduti al 1° gennaio 2026.
9. Le progressioni economiche, che avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva della presente ipotesi di accordo stralcio, saranno attribuite ai dipendenti che si collocano in posizione utile nella graduatoria unica nazionale approvata dal Direttore Centrale Risorse Umane.
 10. Il diritto alla progressione è sospeso, fino al proscioglimento o alla conclusione dell'eventuale procedimento disciplinare, per coloro per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione o un procedimento penale per delitti di natura non colposa che abbia dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.

11. Al finanziamento dell'attribuzione di n. **8.837** differenziali stipendiali, ripartiti come illustrato nella tabella di cui al punto 2, si provvede destinando una quota pari a € **18.238.850,00**, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, a valere sulle risorse del Fondo risorse decentrate del 2026 aventi carattere di certezza e stabilità disponibili per la contrattazione integrativa.
12. Degli esiti della procedura verrà fornita informativa alle OO.SS. di livello nazionale.

Roma, 14 luglio 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FIRMATO	CISL FP FIRMATO
	CONFSAL UNSA FIRMATO
	UIL PA FIRMATO *
	FLP FIRMATO *
	CONFINTESA FP FIRMATO *

**** Nota a verbale***